



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 dicembre 2023
(OR. en)

16457/23
PV CONS 65
AGRI 800
PECHE 574

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
10 e 11 dicembre 2023

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16274/1/23 REV 1.

PESCA

Attività non legislative

- 2. Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord** **☐(*)** 16444/23
16305/2/23 REV 2
16311/23
+ ADD 1-2
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

- 3. Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero** **☐(*)** 16442/23
16305/2/23 REV 2
15715/23
+ ADD 1 REV 1
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Varie

4. a) **Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e sostegno - Compensazione in caso di eventi eccezionali** 16421/23

Informazioni fornite dalla delegazione portoghese, a nome delle delegazioni bulgara, ceca, cipriota, francese, greca, italiana, maltese, portoghese e ungherese

- b) **Iniziativa per il grande bacino del Mare del Nord (GNSBI)** 16422/23

Informazioni fornite dalla delegazione francese, a nome delle delegazioni francese e dei Paesi Bassi

- c) **Attuali proposte legislative** 16423/23 + COR 1
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- **Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità**
- **Regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione**

Lavoro forzato sui pescherecci, nell'acquacoltura e nell'industria di trasformazione ittica cinesi

16423/23 + COR 1

Informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Repubblica ceca e Ungheria su Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e sostegno - Compensazione in caso di eventi eccezionali, delle informazioni fornite dalla Francia e dai Paesi Bassi sull'iniziativa per il grande bacino del Mare del Nord, nonché delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sul lavoro forzato sui pescherecci, nell'acquacoltura e nell'industria di trasformazione ittica cinesi.

Ha altresì preso atto delle reazioni della Commissione e delle delegazioni.

5. Approvazione dei punti "A"

Elenco non legislativo

16322/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

AGRICOLTURA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 6. Regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati**  16443/23

Orientamento generale

Il Consiglio ha discusso il testo dell'orientamento generale proposto dalla presidenza. La presidenza, pur rilevando l'assenza di un sostegno sufficiente in quella fase, ha ricordato l'importanza del fascicolo e ha informato le delegazioni della sua intenzione di proseguire i lavori al fine di raccogliere quanto prima un sostegno sufficiente sul testo.

Le dichiarazioni della Grecia e dell'Austria relative a questo punto figurano nell'allegato.

- 7. Regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale**  16040/23 + **COR 1 (pl)**
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

- 8. Regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione**  16142/23 + COR 1

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti i regolamenti relativi alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale forestale di moltiplicazione. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

9. **Regolamento relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**  16044/23
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

Attività non legislative

10. **Bilancio sul primo anno di attuazione dei piani strategici della PAC**  15989/23 + COR 1
Informazioni fornite dalla presidenza
Scambio di opinioni

La presidenza ha informato il Consiglio in merito al bilancio sul primo anno di attuazione dei piani strategici della PAC. Il Consiglio ha quindi proceduto a uno scambio di opinioni per fare il punto sul primo anno di attuazione dei piani strategici degli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune.

Il Consiglio ha preso atto della richiesta dell'Italia e della Francia in merito alle difficoltà del settore vitivinicolo derivanti dalla recente interpretazione della Commissione relativa alle informazioni da fornire per via elettronica sulle etichette dei vini.

Il Consiglio ha altresì preso atto delle informazioni fornite dalla Slovacchia, con l'appoggio di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania, sulla convergenza esterna.

11. **Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina** 16388/23
Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri
Scambio di opinioni

PESCA

Attività non legislative

2. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord**  (*) 16444/23
16305/2/23 REV 2
16311/23
+ ADD 1-2
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico
Cfr. pagina 2.

3. **(prosecuzione) Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero** (*) 16442/23
 (Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE) 16305/2/23 REV 2
 15715/23
 + ADD 1 REV 1
Accordo politico
 Cfr. pagina 2.

Varie

Agricoltura

12. a) **Pacchetto in materia di benessere degli animali** 16509/23
- i) **Attuali proposte legislative** 
 (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)
- a) **Regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto** 16405/23 + ADD 1
- b) **Regolamento sul benessere di cani e gatti** 16406/23 + ADD 1
- ii) **Comunicazione sull'iniziativa dei cittadini europei "Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa)**  16599/23

Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione del pacchetto in materia di benessere degli animali. Il Consiglio ha altresì preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e della risposta della Commissione.

- b) **Deroga alle BCAA 7 e BCAA 8 nel 2024** 16387/23
Informazioni fornite dalla delegazione rumena, appoggiata dalle delegazioni bulgara, italiana, lettone, polacca, slovacca e ungherese
- c) **Preparare l'agricoltura europea per l'adesione dell'Ucraina all'UE** 16386/23
Informazioni fornite dalla delegazione polacca

d) **Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura -
Convergenza esterna**

 16372/23

*Informazioni fornite dalla delegazione slovacca,
appoggiata dalle delegazioni bulgara, estone, lettone,
lituana, polacca e rumena*

Il punto 12, lettera d), è stato trattato insieme al punto 10.

e) **Attuali proposte legislative**

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16,
paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

**Revisione delle direttive sulla colazione - Prodotti
agricoli - Stato dei lavori**

  16389/23
15106/2/23 REV 2

Informazioni fornite dalla presidenza

La presidenza ha informato il Consiglio in merito allo stato di avanzamento delle discussioni sulla direttiva che modifica le direttive del Consiglio concernenti il miele, i succhi di frutta, le confetture e il latte disidratato. Il Consiglio ha preso atto delle osservazioni della Commissione e delle delegazioni.



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione



Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

Dichiarazioni relative ai punti "B" di cui al doc. 16274/1/23 REV 1

<u>Punto 2 dell'elenco dei punti "B":</u>	Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord (Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE) <i>Accordo politico</i>
--	--

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio prende atto del fatto che l'11 gennaio 2024 la Corte di giustizia dell'Unione europea emetterà una sentenza nella causa C-330/22, *Friends of the Irish Environment*. Nella misura in cui tale sentenza conterrà elementi di interpretazione del quadro giuridico pertinente per l'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca, il Consiglio analizzerà l'impatto di tale sentenza e adotterà, se necessario, le misure opportune."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, PAESI BASSI, LITUANIA, ESTONIA, SPAGNA, PORTOGALLO E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda COD/03AS, RNG/03-, BLI/12INT-, BLI/24-, BLI/03A, COD/07A, COD/7XAD34, HER/7G-K, JAX/2A-14, JAX/08C, POL/56-14, POL/07, SBR/678, SOL/07A e WHG/07A nel 2024

"Considerato che la biomassa degli stock di COD/03AS, RNG/03-, BLI/12INT-, BLI/24-, BLI/03A, COD/07A, COD/7XAD34, HER/7G-K, JAX/2A-14, JAX/08C, POL/56-14, POL/07, SBR/678, SOL/07A e WHG/07A è inferiore al B_{lim} e che nel 2024 saranno consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Lituania, l'Estonia, la Spagna, il Portogallo e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2024, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano tali stock."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, PAESI BASSI E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento relativo alla PCP per quanto riguarda COD/2A3AX4 e COD/03AN nel 2024

"L'8 dicembre 2023 l'UE, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato le possibilità di pesca per il 2024 per i sei stock condivisi e gestiti congiuntamente. Considerato che si stima che la biomassa dei TAC di COD/2A3AX4 e COD/03A sia inferiore al B_{pa} sia nell'anno a cui si riferisce il TAC che nell'anno successivo, le parti hanno escluso, nell'ambito di tale accordo, la flessibilità interannuale per tali stock nel 2024. In linea con tale accordo, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2024, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, PAESI BASSI E GERMANIA sulle preferenze dell'Aia

"Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI sull'impatto socioeconomico

"Secondo la comunicazione della Commissione intitolata "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024" (SWD (2023) 172), a seguito degli impegni assunti dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione di gestire responsabilmente la pesca, quest'ultima è diventata più sostenibile e nell'UE il sovrasfruttamento degli stock è ora di gran lunga inferiore. Ciononostante, i pescatori sono alle prese con una tendenza alla diminuzione delle possibilità di pesca. Nei Paesi Bassi, il TAC per la sogliola del Mare del Nord, in particolare, porterà a una chiusura anticipata di questo tipo di pesca nel 2024. Nel nostro processo decisionale occorre raggiungere un equilibrio adeguato tra i pilastri della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della politica comune della pesca. Solo così è possibile offrire prospettive a lungo termine sia per la sicurezza alimentare che per la situazione socioeconomica dei pescatori e delle loro comunità. Soprattutto di questi tempi, in cui si trovano ad affrontare difficoltà quali gli effetti a lungo termine della COVID-19, la Brexit e l'uso polivalente dello spazio e il restringimento degli spazi che interessano i pescatori. Invitiamo sia la Commissione che gli Stati membri a proseguire le discussioni e a esaminare ulteriormente le possibilità di ripristinare l'equilibrio. Abbiamo la responsabilità comune di affrontare la questione nel prossimo anno."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla sogliola nello Skagerrak e nel Kattegat

"La Commissione prende atto della decisione del Consiglio di fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per la sogliola (*Solea solea*) nello Skagerrak e nel Kattegat al valore inferiore dell'MSY."

La Commissione si rammarica dell'accordo politico raggiunto dal Consiglio sul TAC per la sogliola nello Skagerrak e nel Kattegat per fissare tale TAC a un livello più elevato. Un TAC inferiore avrebbe consentito una ricostituzione più rapida dello stock. Nel contempo, la Commissione ha proposto di modificare i piani pluriennali per il Mar Baltico, il Mare del Nord e le acque occidentali e tale proposta sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL PORTOGALLO sulle informazioni scientifiche relative alla sogliola nelle divisioni 8cde, 9 e 10

"Attualmente nelle divisioni CIEM 8c, 8d, 8e, 9 e 10 tre specie di sogliole sono gestite nell'ambito di un TAC combinato e il CIEM fornisce un parere relativo all'MSY solo per la sogliola (*Solea solea*) nelle divisioni 8c e 9a e non fornisce alcun parere per le altre due specie. Nel novembre 2023 il Portogallo ha informato la Commissione che sono disponibili dati scientifici più completi per le altre due specie di sogliola (*Solea senegalensis* e *Pegusa lascaris*) nella sottozona CIEM 9 e che tali dati potrebbero consentire valutazioni degli stock anche per *Solea senegalensis* e *Pegusa lascaris*."

Il Portogallo si impegna a fornire al CIEM tali nuovi dati scientifici entro il 31 marzo 2024 e la Commissione chiederà al CIEM di formulare un parere per tutti i pertinenti stock di sogliola in tale zona."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sul merluzzo giallo nel Golfo di Biscaglia e nelle acque iberiche

"L'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per le acque occidentali prevede la gestione delle attività di pesca multispecifica per gli stock oggetto di catture accessorie tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente rispettando l'MSY, in particolare quando ciò porta a una chiusura anticipata dell'attività di pesca. Tale difficoltà dovrebbe essere dimostrata e sostenuta da dati socioeconomici specifici, attendibili e verificabili. Qualora si verifichi la difficoltà di attingere a tutti gli stock rispettando l'MSY, la Commissione invita gli Stati membri a presentare dati socioeconomici provenienti da fonti verificabili, ottenuti in particolare attraverso il quadro per la raccolta dei dati dell'UE.

La Commissione prende atto delle osservazioni della Francia secondo cui i TAC fissati dal Consiglio per lo stock di merluzzo giallo nel golfo di Biscaglia e nelle acque iberiche comporterebbero la chiusura prematura delle attività di pesca multispecifica, con conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Se e quando la Francia presenterà dati socioeconomici specifici, attendibili e verificabili a sostegno dell'effetto limitante per i suoi segmenti di flotta nel Golfo di Biscaglia, la Commissione valuterà e prenderà in considerazione, sulla base di tale valutazione, la presentazione di una proposta di modifica nel corso dell'anno per adeguare, se del caso, l'assegnazione per POL 8ABDE. La Commissione prenderà in considerazione lo stesso approccio per la Spagna e il Portogallo se questi ultimi forniranno dati socioeconomici specifici, attendibili e verificabili relativi ai rispettivi TAC."

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE sugli stock dell'ICCAT

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono che, tenuto conto di varie raccomandazioni dell'ICCAT, l'Unione può, su richiesta, riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock dell'ICCAT su un periodo di due anni.

Sulla base ed entro i limiti degli strumenti giuridici disponibili, la Commissione farà tutto il possibile per adottare quanto prima, nel 2024, le misure necessarie al fine di attuare gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per tener conto di eventuali riporti e detrazioni per tutti gli stock dell'ICCAT ammissibili."

DICHIARAZIONE DI GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, POLONIA E PORTOGALLO sul merluzzo bianco delle Svalbard

"La Germania, la Spagna, la Francia, la Polonia e il Portogallo si rammaricano del fatto che la Norvegia non rispetti l'intesa politica tra l'UE e la Norvegia dall'aprile 2022, non fissando un contingente per l'UE per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard che corrisponda ai diritti storici dell'UE e alla quota dell'UE per questo stock. I summenzionati Stati membri ricordano i loro diritti storici di pesca di lunga data nella zona delle Isole Svalbard, come disciplinato dal trattato di Parigi del 1920. Esortano la Norvegia a rispettare pienamente i diritti e gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri nelle Svalbard, compresi i diritti di pesca, e a stabilire l'intero contingente dell'UE per il 2024 nelle acque delle Svalbard. Ricordano inoltre che nel 2021, a seguito delle interruzioni delle attività di pesca decretate dalla Norvegia, non è stato possibile pescare un quantitativo totale pari a 5 143 tonnellate del contingente di merluzzo bianco dell'UE nella zona economica esclusiva norvegese. Gli Stati membri manifestano la propria delusione per il fatto che la Norvegia non abbia ancora messo tale quantitativo a disposizione dell'UE negli scambi bilaterali. La questione dovrebbe essere risolta quanto prima.

La Germania, la Spagna, la Francia, la Polonia e il Portogallo apprezzano la disponibilità della Commissione a continuare le consultazioni con la Norvegia sulle questioni suesposte."

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO sull'assegnazione di MAC/2A34-N

"Nel contesto della creazione di un nuovo TAC (MAC/2A34-N), il Consiglio riconosce i trasferimenti di una parte delle possibilità di pesca assegnate a MAC/2A34-N dalla Danimarca ai titolari di contingenti nell'ambito del TAC per le acque occidentali (MAC/2ACX14-) sulla base del principio di stabilità relativa esistente per tale TAC, che costituiscono il 27,5 % di tale contingente nel 2025 e il 25 % a partire dal 2026."

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA sull'assegnazione interna dello sgombro

"La Danimarca perde una parte significativa dei propri contingenti di sgombro a causa della nuova assegnazione interna dello sgombro per MAC/2A4A-N e ne deplora le gravi conseguenze.

La Danimarca ricorda la priorità eccezionale per lo sgombro attribuita alla Danimarca dall'introduzione della politica comune della pesca, che garantisce al paese un minimo di 25 000 tonnellate di sgombro.

Pertanto, qualora le possibilità di pesca per lo sgombro siano incluse in un futuro accordo con paesi terzi, occorrerà tenerne conto in sede di ripartizione di tali possibilità di pesca."

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio invita la Commissione a fornire il sostegno necessario, nell'ambito delle sue competenze, nell'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento sulle possibilità di pesca, in cui viene assegnato un nuovo contingente MAC/2A34-N e ne viene trasferita una parte alle acque occidentali. Qualora l'attuazione del nuovo TAC crei problemi di interpretazione o di segnalazione per gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione dovrebbero impegnarsi al fine di far fronte a tali difficoltà."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA sul sugarello (JAX/2A-14)

"La Francia rileva che il parere ricevuto dal CIEM riguarda uno stock/specie (*Trachurus trachurus*) che costituisce la base del TAC (JAX/2A-14). Quest'ultimo comprende *Trachurus* spp., di cui nelle acque occidentali sono presenti tre specie, tutte catturate insieme allo stock principale di sugarello (*Trachurus trachurus*). Le catture di *Trachurus mediterraneus* (sugarello maggiore) e *Trachurus picturatus* (sugarello pittato) sono relativamente poche e, per il sugarello pittato, hanno luogo prevalentemente più a sud insieme allo stock di sugarello meridionale. La Francia sostiene la posizione del CIEM secondo cui il TAC e qualsiasi altra norma di gestione che potrebbe essere stabilita dovrebbero riguardare solo il *T. trachurus* e per le altre specie dovrebbero essere istituiti TAC distinti."

DICHIARAZIONE DI PAESI BASSI, FRANCIA, ITALIA, DANIMARCA E PORTOGALLO

"Rileviamo con preoccupazione una tendenza negativa alla diminuzione delle possibilità di pesca e all'aumento delle "zero catture". Le conseguenze socioeconomiche per i pescatori e le loro comunità sono di vasta portata, sia a breve che a lungo termine. Questa situazione è motivo di grande preoccupazione per noi. Sottolineiamo la necessità di un approccio più equilibrato che prenda in considerazione i tre obiettivi principali della politica comune della pesca (PCP), segnatamente la sostenibilità ambientale e la conservazione delle risorse della pesca, la sostenibilità sociale delle comunità costiere e la promozione delle attività di pesca tenendo pienamente conto degli aspetti socioeconomici. In particolare, occorre esaminare l'attuale metodologia scientifica e di raccolta dei dati al fine di migliorare la qualità del processo decisionale e la fissazione dei TAC. Solo se offriamo prospettive al settore della pesca, questo potrà continuare a rifornire il mercato europeo di prodotti alimentari sostenibili e sani per la sicurezza e la sovranità alimentari dell'Europa. All'inizio del prossimo anno intendiamo pubblicare un documento informale congiunto sulla questione. Invitiamo inoltre la nuova Commissione a riflettere ulteriormente su come dare seguito a questo tema."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA E DEI PAESI BASSI sulle detrazioni decrescenti

"Ci rammarichiamo del fatto che la Commissione non abbia trasmesso informazioni dettagliate come negli anni precedenti in merito alla detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco. Sebbene la Commissione abbia addotto motivi di riservatezza per non trasmettere tali informazioni, ci preoccupa il fatto che gli Stati membri siano privati della loro capacità di verificare tali detrazioni.

Questa mancanza di trasparenza potrebbe creare un precedente per i prossimi anni. Invitiamo pertanto la Commissione a riformare quanto prima la sua metodologia per garantire la riservatezza, assicurando nel contempo che gli Stati membri possano rivedere il calcolo. Tali verifiche dovrebbero essere possibili già per l'anno 2024."

Punto 3 dell'elenco dei punti "B":

Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)
Accordo politico

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA E DELL'ITALIA concernente la volontarietà dell'attuazione del meccanismo di compensazione riguardante il piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale

"Al fine di evitare difficoltà nell'attuazione delle disposizioni correlate al meccanismo di compensazione, è necessario chiarire che le misure di cui all'articolo 7 del progetto di proposta di *"regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici"* sono intese per essere applicate esclusivamente a titolo volontario e non sono concepite per essere obbligatorie per gli Stati membri.

La Commissione dovrebbe tenere conto di questo approccio volontario nell'attuazione del meccanismo di compensazione per ogni Stato membro."

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA

"Le piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche (*New Genomic Techniques* - NGT) di categoria 1 dovrebbero essere trattate come piante prodotte con tecniche di selezione convenzionali. Il materiale biologico della selezione delle piante, che può essere presente anche in natura, deve essere ampiamente disponibile per la selezione delle piante. La brevettabilità delle piante NGT di categoria 1 comporta il rischio di accrescere la concentrazione del mercato e l'emergere di monopoli e può pertanto incidere sull'accessibilità economica e sulla disponibilità degli alimenti. Per questa ragione, le piante di categoria 1, le sementi da esse derivate, il loro materiale vegetale, il materiale genetico associato quali geni e sequenze genetiche e i tratti vegetali dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità.

A tal fine, il quadro giuridico e regolamentare dovrebbe essere riesaminato quanto prima per garantire che il materiale vegetale in questione sia escluso dalla brevettabilità."

**DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA in merito all'orientamento generale sul regolamento
relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e
ai mangimi da esse derivati**

"L'Austria ringrazia la presidenza spagnola per il lavoro svolto sulla proposta legislativa e accoglie con favore gli sforzi compiuti per raggiungere un compromesso, in particolare il fatto che è ancora prevista un'opzione di non partecipazione per le piante NGT di categoria 2.

L'Austria riconosce le possibili potenzialità delle nuove tecniche genomiche (NGT), che sono tuttavia associate anche a possibili rischi. Dal punto di vista dell'Austria, restano aperte molte questioni che richiedono discussioni approfondite. L'attuale stato delle discussioni, tuttavia, non fornisce una base sufficiente per un orientamento generale. L'Austria si oppone pertanto all'adozione dell'orientamento generale e chiede alla presidenza di programmare ulteriori consultazioni al fine di chiarire le questioni aperte e irrisolte.

Desideriamo ribadire in modo critico i seguenti punti già sollevati nel corso dei negoziati:

- dal punto di vista dell'Austria, il fatto di non effettuare una valutazione del rischio per le piante NGT di categoria 1 e i prodotti da esse derivati è in contrasto con il principio di precauzione;
- l'esclusione delle piante NGT di categoria 1 dall'applicazione della direttiva (UE) 2015/412 (opzione di non partecipazione) viola il principio di sussidiarietà e proprio questo spazio di manovra era uno dei motivi fondamentali per l'adozione della direttiva in questione;
- l'Austria accoglie con favore l'intenzione di vietare l'uso di piante NGT e i prodotti da esse derivati nell'agricoltura biologica; tuttavia, si pone la questione di come conseguire tale obiettivo senza ingenti costi aggiuntivi per l'agricoltura se non si prevede di etichettare i prodotti derivati dalle piante NGT di categoria 1, compresi i mangimi per animali. L'Austria è all'avanguardia nell'UE con il 27,7 % di agricoltura biologica e teme che ciò possa essere messo a repentaglio dall'attuale proposta di compromesso;
- i consumatori hanno diritto all'informazione e alla libertà di scelta. Pertanto, dal punto di vista dell'Austria, l'etichettatura dei prodotti derivati da piante NGT di categoria 1 è essenziale;

- gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure di coesistenza anche per le NGT di categoria 1. Tali misure devono essere regolamentate in modo uniforme nell'UE per garantire che non vi siano distorsioni della concorrenza;
- la possibilità di brevettare le piante NGT fa temere che si possa creare un monopolio e che le PMI possano essere estromesse dal mercato.

Inoltre, dal punto di vista dell'Austria, vi è il rischio di una riduzione della biodiversità e della disponibilità delle colture agricole."
